

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 10.03.2008, n. 158/P:

Approvazione procedure integrative al Programma Operativo concernente - Determinazione dei criteri e definizione degli indirizzi in materia di procedure d'indennizzo ed erogazione delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 ottobre , n. 15 recante "Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie" - (Deliberazione Giunta regionale 12 luglio 2005, n. 661/P).

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che,

- a) con propria deliberazione 12 luglio 2005, n. 661/P, ha approvato il Programma Operativo concernente - Determinazione dei criteri e definizione degli indirizzi in materia di procedure d'indennizzo ed erogazione delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 ottobre , n. 15 recante "Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie" -;
- b) con ulteriore propria deliberazione 4 giugno 2007, n. 537/P, ha approvato una variante al richiamato Programma Operativo modificando i termini di presentazione delle do-

mande di indennizzo da parte dei beneficiari;

- c) con successive determinazioni dirigenziali n. DH4/79/2006, DH4/83/2006, DH4/118/2006, DH4/91/2007 e DH4/97/2007, sono state approvate le liquidazioni delle domande ammissibili al finanziamento e gli elenchi delle domande istruite sfavorevolmente come di seguito specificate:
- domande ammissibili al finanziamento compensativo del danno per "mancato reddito";
 - domande ammissibili al finanziamento compensativo del danno per "aborti" o per "riassorbimenti embrionali";
 - domande ammissibili al finanziamento compensativo del danno per "partecipazione ai piani di sorveglianza";
 - domande istruite sfavorevolmente.

Atteso che sul territorio regionale è stata accertata la presenza dell'anemia infettiva equina che coinvolge, fra l'altro, molti capi equini adibiti ai lavori di forestazione e per i quali si registra oltre al danno per l'abbattimento degli animali anche il mancato reddito per il conseguente fermo d'impresa;

Ravvisata, quindi, la necessità estendere i benefici della legge regionale 23 ottobre, n. 15, recante "Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie" al fine di compensare, seppure parzialmente, il danno derivante dalla perdita degli animali e dal conseguente mancato reddito per fermo d'impresa relativamente alle aziende adibite ai lavori di forestazione;

Dato atto che l'intervento de quo è stato sollecitato, fra l'altro, da più parti: Comuni, Organizzazioni degli allevatori, Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente, ecc..., al fine di consentire alle aziende interes-

sate dai provvedimenti di restrizione emessi dall'Autorità sanitaria competente di superare lo stato di crisi contingente e di ripristinare l'attività produttiva;

Visto il Rapporto informativo, predisposto dall'Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali – Servizio Produzioni Agricole e Mercato – Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca di questa Giunta che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce, unitamente al “Modello 3” di domanda di compensazione dei danni agli allevamenti di equidi, parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di potere approvare e fare proprio in ogni sua parte il suddetto Rapporto informativo condividendone, fra l'altro, i contenuti, gli obiettivi, le finalità, i criteri di ammissibilità e di priorità, nonché le procedure di attuazione e di determinazione degli indennizzi

Vista, anche, la legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 recante “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare” che, all'articolo 19, comma 2, prevede che “i programmi e le loro variazioni sono predisposti dal Settore Agricoltura e adottati dalla Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al settore dopo aver acquisito il parere della commissione consiliare competente”;

Ritenuto, quindi, di dovere acquisire, ai sensi della richiamata legge regionale n. 53/97, il parere della 3^a Commissione Consiliare per l'Agricoltura e, di stabilire, altresì, che qualora lo stesso sia favorevole e non comporti modifiche alla variante di che trattasi, la presente deliberazione deve intendersi definitivamente approvata ed il Dirigente responsabile del competente Servizio è autorizzato ad emanare gli atti successivi per la sua stessa operatività;

Ritenuto, inoltre, che il Servizio *Bollettino Pubblicità ed Accesso* di questa Giunta debba essere autorizzato a pubblicare integralmente e con la massima urgenza il presente provvedi-

mento nel *B.U.R.A.* ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

Ritenuto, infine, che, per le motivazioni di cui sopra, il presente provvedimento debba essere pubblicato anche sul sito internet della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

Dato atto che il Direttore regionale della Direzione Agricoltura, Foreste, Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ne ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione, in quanto il Servizio Produzioni Agricole e Mercato è privo del Dirigente a seguito di collocamento a riposo ai sensi della L.R. n. 07/07 e, pertanto, non sostituito nelle funzioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare e fare proprio in ogni sua parte il Rapporto informativo, predisposto dall'Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali – Servizio Produzioni Agricole e Mercato – Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca di questa Giunta che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce, unitamente al “Modello 3” di domanda di compensazione dei danni agli allevamenti di equidi, parte integrante e sostanziale;
2. di acquisire, ai sensi della richiamata legge regionale n. 53/97, il parere della 3^a Commissione Consiliare per l'Agricoltura e, di stabilire, altresì, che qualora lo stesso sia favorevole e non comporti modifiche alla variante di che trattasi, la presente deliberazione deve intendersi definitivamente ap-

- provata ed il Dirigente responsabile del competente Servizio è autorizzato ad emanare gli atti successivi per la sua stessa operatività;
3. di autorizzare il Servizio *Bollettino Pubblicità ed Accesso* di questa Giunta a pubblicare integralmente e con la massima urgenza il presente provvedimento nel *B.U.R.A.* ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
 4. di autorizzare, altresì, per le motivazioni di cui sopra, a pubblicare il presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
 5. di ritenere parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - a) il Rapporto informativo, predisposto dall'Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali – Servizio Produzioni Agricole e Mercato – Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca di questa Giunta, composto da ventidue fogli e ventidue facciate dattiloscritte;
 - b) il “Modello 3” – “Domanda di compensazione dei danni agli allevamenti di equidi ai sensi della L.R. n. 15/2003”, composto da un foglio e due facciate dattiloscritte.

Seguono allegati

Documento composto da n. 22 facciate,

ALLEGATO come parte integrante atto della
Deliberazione n. 58/P del 10 MAR. 2008

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)



GIUNTA REGIONALE

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E
SVILUPPO RURALE
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA

Servizio Produzioni Agricole e di Mercato
Ufficio Tutela e Valorizzazione delle Produzioni Animali
Via Catullo 17 - 65100 Pescara - Tel. 0857672921- Fax 08563719 / 0857672939
E-mail : rino.difelice@regione.abruzzo.it

RAPPORTO INFORMATIVO

Oggetto: Approvazione procedure integrative al Programma Operativo concernente - *Determinazione dei criteri e definizione degli indirizzi in materia di procedure di indennizzo ed erogazione delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15, recante "Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie" -* (Deliberazione Giunta regionale 12 luglio 2005, n. 661/P)

(Redatto dal Dott.Agr. Rino DI FELICE, Dirigente della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca)

Dott. Agr. Rino DI FELICE

Pescara, 6 marzo 2008

RDF/rdf

Il Dirigente del Servizio
VACAT

Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Mario PASTORE

Direzione Agricoltura, Foresta e Sviluppo Rurale
Servizio Produzioni Agricole e Mercato
Ufficio Tutela e Valorizzazione
Produzioni Animali

La presente copia, composta di n. 22 facciate è conforme all'originale depositato agli atti del Servizio.

Pescara - 6 MAR. 2008

P.A. Pietro Troiani

C:\Documents and Settings\vincenzo difelice\Documents\EP1ZOOZIE\blue tongue\ATTUAZIONE\17_2007\RAP_INF_EQUIDI.doc





GIUNTA REGIONALE

I. PREMESSA

Il presente rapporto informativo è predisposto a seguito del diffondersi sul territorio regionale dell'anemia infettiva degli equini e delle numerose richieste d'intervento pubblico pervenute da più parti: Comuni, Organizzazioni degli allevatori, Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente, ecc...

Nella Regione Abruzzo sono presenti, come si evince dai dati presenti nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Nazionale Zootecnica, 2.161 allevamenti equini, di cui 1.368 da diporto – ippico – sportivi e 208 da riproduzione. I dati ISTAT del Censimento Generale dell'Agricoltura confermano il numero delle aziende con equini e rivelano la presenza sul territorio regionale di 8.436 capi, di cui ben 7.289 localizzati in zona di montagna.

Per quanto riguarda l'anemia infettiva equina, su circa seimila controlli sierologici effettuati sul territorio regionale, circa 500 capi sono risultati positivi alla malattia. Un dato allarmante in quanto coinvolge molti capi equini adibiti ai lavori di forestazione e per i quali si registra oltre al danno per l'abbattimento dell'animale anche il mancato reddito per il conseguente fermo d'impresa. Da qui la necessità, di compensare, seppure parzialmente, il danno derivante dalla perdita degli animali (decesso, abbattimenti o macellazioni) e dal conseguente mancato reddito per fermo d'impresa relativamente alle aziende adibite ai lavori di forestazione, al fine di consentire alle medesime di superare lo stato di crisi contingente e di ripristinare l'attività produttiva.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 2.1.** Allo stato attuale, il Programma Operativo concernente *“Determinazione dei criteri e definizione degli indirizzi in materia di procedure d'indennizzo ed erogazione delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 ottobre , n. 15 recante – Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie -”*, predisposto dall'Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali del Servizio Produzioni Agricole e





GIUNTA REGIONALE

Mercato, è stato approvato, ai sensi della legge regionale n. 53/97, art. 19, dalla Giunta regionale con deliberazione 12 luglio 2005, n. 661/P.

2.2. Il Programma de quo in coerenza con la Decisione comunitaria n. C(2004) 4542, del 18 novembre 2004, ed in virtù delle leggi regionali n. 53/97 e n. 15/03, ha individuato i beneficiari, gli interventi e le spese ammissibili, i tassi di contribuzione, i criteri di ammissibilità e di priorità, nonché le procedure operative per la liquidazione dei danni verificatesi a carico delle aziende zootecniche.

2.3. Il medesimo Programma è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) 14 ottobre 2005, n. 51 ed aveva previsto, fra l'altro, che per l'indennizzo dei danni di competenza della Direzione Agricoltura le domande venissero presentate entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso. Per l'indennizzo, invece, dei danni verificatesi precedentemente alla pubblicazione nel BURA del Programma Operativo richiamato le domande di aiuto avrebbero dovuto essere presentate entro 45 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione dello stesso. Tuttavia, tutte le istanze presentate anteriormente alla data di pubblicazione del Programma in parola sono state considerate ricevibili, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 12 luglio 2005, n. 661/P.

2.4. Con determinazioni dirigenziali n. DH4/79, DH4/83, DH4/118, DH4/91 e DH4/97, rispettivamente del 3 aprile 2006, 19 aprile 2006, 11 agosto 2006, 3 aprile 2007 e 16 aprile 2007 sono state approvate le liquidazioni delle domande ammissibili al finanziamento e gli elenchi delle domande istruite sfavorevolmente, come di seguito specificate:

- domande ammissibili al finanziamento compensativo del danno per "mancato reddito";





GIUNTA REGIONALE

- domande ammissibili al finanziamento compensativo del danno per "aborti" o per "riassorbimenti embrionali";
- domande ammissibili al finanziamento compensativo del danno per "partecipazione ai piani di sorveglianza";
- domande istruite sfavorevolmente.

2.5. Ad oggi, il numero delle domande liquidate è pari a 581, a fronte di 884 domande presentate; 82 istanze sono in corso di liquidazione, mentre le domande escluse dal finanziamento pubblico sono state ben 221 delle quali 48 con la motivazione: "fuori termine".

2.6. In riferimento a queste ultime, la Federazione Regionale Coldiretti Abruzzo, con nota n. 365, del 17 ottobre aveva chiesto di considerare ricevibili anche le istanze presentate fuori termine, in considerazione dell'esiguo numero delle ditte interessate e, soprattutto, per un problema di "equità sociale". Infatti, i soggetti interessati pur presentando la domanda di rimborso tardivamente avevano, comunque, subito nelle loro aziende un danno riconosciuto e dimostrato dall'Autorità sanitaria competente.

2.7. La Commissione comunitaria, con proprio Regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, ha stabilito che, per quanto riguarda le epizootie, i regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle medesime spese o delle medesime perdite.





GIUNTA REGIONALE

2.8. La Giunta regionale, con proprio provvedimento n. 537/P, del 4 giugno 2007, ha approvato una variante al richiamato Programma Operativo di cui alla deliberazione 661/P/2005 apportando allo stesso le seguenti modifiche:

- considerare ricevibili le domande escluse dal finanziamento pubblico previsto dalla L.R. n. 15/2003 con la motivazione “fuori termine”;
- modificare i termini di presentazione delle domande di indennizzo da parte dei beneficiari, così come stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2005, n. 661/P. In particolare, si è stato modificato il contenuto del secondo capoverso del punto 14.2. (presentazione delle domande) del Programma Operativo allegato alla medesima deliberazione nel modo di seguito specificato: “Per i danni indiretti, invece, le domande redatte secondo l’allegato “Modello 2”, sono trasmesse, con plico postale raccomandato o consegnate a mano, complete di tutta la documentazione esplicitata nei successivi punti del Presente Programma per le diverse misure di aiuto, alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca – Servizio Produzioni Agricole e Mercato – Via Catullo 17 -65127 PESCARA, entro, e non oltre, il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento dannoso”.





GIUNTA REGIONALE

3. OGGETTO DELLA INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA OPERATIVO CONCERNENTE -

Determinazione dei criteri e definizione degli indirizzi in materia di procedure di indennizzo ed erogazione delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15, recante "Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie" - " (Deliberazione Giunta regionale 12 luglio 2005, n. 661/P)

- 3.1. I richiamati provvedimenti di attuazione della legge regionale n. 15/2003 hanno stabilito le procedure di indennizzo e di erogazione delle provvidenze previste dalla stessa legge soltanto per alcune specie zootecniche, ed in particolare per i bovini, gli ovini ed i caprini.
- 3.2. Appare opportuno definire anche per gli equidi (cavalli, asini e i loro ibridi sterili (mulo, bardotto), interessati oggi dall'Anemia Infettiva Equina, le procedure di presentazione delle domande di indennizzo da parte dei beneficiari, così come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2005, n. 661/P.
- 3.3. Quanto sopra trova giustificazione nella Decisione della Commissione del 1° marzo 2004 che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia. Per l'anemia infettiva equina vi è dunque l'obbligo della denuncia tempestiva al fine di contrastare una malattia emergente e per i movimenti e gli scambi di equidi, tenuto conto anche del possibile impatto zoonotico di questa malattia.





GIUNTA REGIONALE

4. CONSIDERAZIONI

- 4.1. (anemia infettiva equina)** L'anemia infettiva equina è senza dubbio una patologia di grande attualità, giustamente definita emergente a seguito della sua larga comparsa nel territorio nazionale e regionale.

La patologia di cui è una malattia virale causata da agenti infettivi del genere *lentivirus*, famiglia *Retroviridae*, che si riscontra, sempre con maggiore frequenza, in forma atipica e/o con sintomatologia lieve od inapparente.

- 4.2. (modalità di trasmissione)** La sua diffusione, considerata ad alta contagiosità come predetto, avviene principalmente tramite l'azione di insetti vettori (trasmissione indiretta). Se l'animale si trova nella fase febbrile il potere del sangue è elevato.

Pur tuttavia è possibile che il contagio avvenga anche per via trasplacentare e per contatto diretto (stretta coabitazione e durante il coito) tra animale infetto e animale sano (trasmissione diretta); è quanto avviene nei puledri nati da madri infette, sia per lo stretto contatto sia per l'assunzione di latte contenente il virus dell'anemia infettiva

- 4.3. (sintomatologia)** L'anemia infettiva può essere, genericamente, letale per tutti gli animali infetti a condizione che gli stessi possano vivere sufficientemente a lungo per garantire il completo decorso della malattia. La malattia è descritta da un punto di vista accademico nelle forme di seguito precisate:

- Forma iperacuta: specie nei giovani animali si presenta con febbre elevate, anoressia, abbattimento, enterite emorragica esito letale in 2-3 giorni;
- Forma acuta: febbre, abbattimento, anoressia, mucose congeste con petecchie (sublinguali patognomoniche), subittero, turbe cardiache e grave sindrome renale con albuminuria;





GIUNTA REGIONALE

- Forma subacuta: sintomi più attenuati di quelli descritti in precedenza;
- Forma cronica: possibili accessi febbrili ricorrenti;
- Forma asintomatica e latente: problemi di profilassi e possibile riacutizzazione per stress, etc...

4.4. (diagnosi) Quella clinica si basa sulla raccolta dei sintomi patognomonici e ricorrenti nelle espressioni patologiche presenti; l'accertamento sierologico di conferma, test di Coggins, risulta discriminante nella formulazione della diagnosi e nella assunzione delle misure restrittive, cautelative e di profilassi.

4.5. (profilassi) Il ricorso ad ogni tipo di vaccino per evitare il contagio è inutile, dato che ad ogni accesso febbrile il virus si modifica antigenicamente; l'unica protezione possibile è l'isolamento di ogni animale appena arrivato finché i test di laboratorio non ne provino l'assoluta sanità.

Il Regolamento di polizia veterinaria di cui al D.P.R. n. 320/54 e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 99 e 100 contempla l'anemia infettiva ed impone delle misure restrittive in caso di positività, unitamente ai DD.MM. 4 dicembre 1976 e D.M. 7 marzo 1992 e D.P.R. n. 243/94:

- Sequestro fiduciario e relativo isolamento degli animali infetti;
- Divieto di introdurre in stalla equini provenienti da altre aziende;
- Divieto di uscita dall'azienda degli altri equini presenti in azienda;
- Obbligo di effettuare ripetute disinfezioni e disinfestazione dell'azienda;





GIUNTA REGIONALE

- Obbligo di effettuare il controllo sierologico per Anemia Infettiva e identificazione individuale di tutti gli equini presenti in stalla;
- Gli equini risultati infetti possono essere movimentati solo per essere condotti alla macellazione previa autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL;
- I capi risultati sieronegativi possono essere movimentati solo dopo che abbiano reagito negativamente al doppio controllo, il secondo dei quali eseguito a 90 giorni dall'isolamento del capo infetto.

5. DEFINIZIONI

Le definizioni di cui al Programma operativo approvato con la deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2005, n. 661/P sono integrate dalle seguenti, valide per gli equidi:

- **“Azienda”** – qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati, o governati equidi.
- **“Titolare dell'azienda”** – qualsiasi persona fisica o giuridica a cui risulta intestata l'azienda.
- **“allevamento”** – l'equide o un gruppo di equidi che sono tenuti in un'azienda, intesa come unità epidemiologica, appartenenti ad un unico proprietario.
- **“proprietario dell'allevamento”** – qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli equidi.
- **“coefficiente di conversione in UBA (Unità di Bestiame Adulto)”** – equidi di età superiore a sei mesi = 1,0 UBA.





GIUNTA REGIONALE

6. NORMATIVA SANITARIA DI RIFERIMENTO

A livello nazionale, vige su tutti il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche ed integrazioni; da richiamare anche:

- Il decreto Ministeriale 4 dicembre 1976, recante "Profilassi dell'anemia infettiva degli equini";
- Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, concernente "attuazione della direttiva 2003/99/Ce sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici";
- La decisione della Commissione del 1° marzo 2004 che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia";
- L'Ordinanza del Ministero della Salute 14 novembre 2006, relativa a "Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell'anemia infettiva degli equidi". L'Ordinanza de quo stabilisce che dal 23 dicembre 2007 tutti gli equidi (cavalli, asini, muli e bardotti) detenuti ed allevati, ad esclusione dei capi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione, nonché tutti gli equidi di età superiore ai tre mesi che si spostano, devono essere testati per l'anemia infettiva. Inoltre dispone che i costi delle operazioni di prelievo e del relativo esame di laboratorio sono a carico dei singoli proprietari o allevatori;
- Il Decreto 5 maggio 2006, recante "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200);
- La Deliberazione della Giunta Regionale D'Abruzzo 27 agosto 2007, n. 871, recante "Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell'anemia degli equidi, nel territorio della Regione Abruzzo" che stabilisce le modalità di applicazione della richiamata Ordinanza ministeriale, le tariffe di riferimento applicate dai servizi veterinari delle aziende ASL, il protocollo operativo per





GIUNTA REGIONALE

l'effettuazione dei prelievi, nonchè le azioni che i servizi veterinari delle ASL devono attivare in caso di positività di un equide presente presso una azienda sita sul territorio abruzzese;

- L'Ordinanza del Ministero della Salute 18 dicembre 2007, relativa al "Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi.

7. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

7.1. ABBATTIMENTO DI CAPI, MACELLAZIONI O DECESSO DI ANIMALI

Per gli animali infetti o sospetti di infezione, morti o inviati alla macellazione volontaria per disposizione dell'autorità competente, entro 45 giorni dalla notifica di positività, ovvero per i capi già macellati a far data dal 1° gennaio 2007, nonchè per quelli infetti che verranno macellati entro 45 giorni dalla pubblicazione delle presenti procedure, è concessa al proprietario degli stessi una indennità pari al 100% del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria riferito ai mercati di Foggia e Roma, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con il decreto 20 luglio 1989, n.298, concernente "Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1998, n.218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.

Per le categorie di equidi non considerate dal suddetto Regolamento si applica per analogia la stessa metodologia e gli stessi valori economici. In assenza dei rilevamenti I.S.M.E.A., il valore di mercato degli equidi è ricavato dal valore medio dei prezzi indicati nei bollettini settimanali delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato. Per le categorie di animali che non risultino nei suddetti bollettini o in mancanza dei bollettini camerati di riferimento, il valore di mercato è

Mod. GR04.001 - Edizione S.r.l. (FE)





GIUNTA REGIONALE

stabilito forfetariamente in € 1.000,00 a capo. Analogamente, in caso di eccessive richieste di risarcimento danni rispetto ad insufficienti risorse finanziarie disponibili nel bilancio regionale, l'Amministrazione regionale, al fine di indennizzare tutti gli aventi diritto in tempi brevi, è autorizzata ad erogare un indennizzo per ciascun capo pari alla disponibilità finanziaria totale ripartita per il numero dei capi fino all'importo massimo unitario di € 1.000,00.

In caso di utilizzo delle carni degli animali macellati, l'indennità è detratta dall'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle medesime carni.

7.2. FERMO D'IMPRESA E MANCATO REDDITO

A partire dal 1° gennaio 2007, per le sole ditte boschive o da riproduzione, ai soggetti individuati nel precedente punto 5., nella cui azienda per effetto del verificarsi di decessi o macellazioni degli animali risultati infetti a seguito delle misure di profilassi raccomandate o ordinate dalle autorità competenti, si sia verificato un fermo, totale o parziale, dell'attività produttiva (fermo d'impresa), la Regione Abruzzo riconosce una indennità destinata a coprire, seppure parzialmente, gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento.

Lo stesso intervento è riservato agli stessi soggetti di cui sopra che, in applicazione degli obblighi imposti dalla normativa sanitaria, abbiano subito il sequestro fiduciario ed il relativo isolamento degli animali infetti o sospetti d'infezione.

L'indennità di cui sopra è determinata in proporzione alle unità di bestiame adulto (UBA), decedute, macellate o sequestrate (almeno il 30% di quelle allevate), per un periodo massimo d'interruzione dell'attività produttiva pari a quattro mesi (tre mesi è il periodo entro il quale viene eseguito il secondo controllo al quale si aggiunge un mese per l'eventuale ricostituzione degli animali deceduti o macellati), a partire dalla data





GIUNTA REGIONALE

dell'ordinanza di sequestro e isolamento emessa dall'Autorità sanitaria competente.

Va da sé che, qualora l'azienda, dopo l'evento calamitoso, non intendesse più proseguire nell'attività di allevamento non ha più diritto ad alcun aiuto compensativo del mancato reddito. La ricostituzione dell'allevamento deve essere dimostrata al massimo entro sei mesi dall'avvenuta erogazione del contributo pubblico; in caso contrario il beneficiario decade dagli aiuti di legge e deve restituire alla Regione l'indebito percepito maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di erogazione del contributo alla data di restituzione della somma percepita.

Per le aziende da riproduzione (fattrici da riproduzione e stalloni approvati per la riproduzione) l'indicatore utilizzato per il calcolo del mancato reddito è il valore di mercato di un puledro per fattrice/anno; mentre per le ditte boschive si fa riferimento al margine lordo del comparto che comprende la produzione lorda totale giornaliera decurtata dei costi specifici.

Il suddetto indicatore/annuo è moltiplicato per il numero di UBA determinato per azienda al fine di definire il margine lordo giornaliero.

Infine, verificato il tempo reale di durata del fermo d'impresa (massimo quattro mesi), si moltiplica questo ultimo per il margine lordo giornaliero e si determina l'aiuto effettivo erogabile.

Il suddetto contributo è da intendersi al netto di eventuali rimborsi percepiti mediante coperture assicurative aventi per oggetto il mancato reddito aziendale e del ricavato derivante dall'eventuale vendita delle carni.

Considerato che la RICA (Rete informazione contabile agricola) non contempla per gli equidi i relativi dati strutturali e indicatori economici, si è proceduto a determinare la produzione lorda totale ed i relativi costi specifici del singolo animale tenendo conto dei seguenti parametri:





GIUNTA REGIONALE

- Giorni di lavoro/anno al netto dei giorni festivi e delle giornate di pioggia e neve: 150 giorni l'anno;
- Numero viaggi giornalieri per animale nella gestione media dell'esbosco: mediamente 7 viaggi giornalieri;
- Carico medio per mulo: stimato in 1,7 quintali a "soma";
- Costo dell'alimentazione (foraggio, biada, acqua) determinato in € 3,50/giorno;
- Costi specifici: € 7,00;
- Costo per quintale esboscato: € 3,00
- Produzione lorda totale per mulo/giorno: $q\ 1,7 \times 7\ \text{viaggi} \times 3\ \text{€} = \text{€}\ 35,7$;
- **Margine lordo giornaliero per UBA** = produzione lorda totale - costi specifici = € 35,7 - € 7 = **€ 28,7**

Alla luce dei dati sopra esposti, l'**indennizzo giornaliero per azienda** è determinato dal margine lordo giornaliero per UBA moltiplicato per il numero di UBA interessate dal fermo d'impresa. L'importo di contributo pubblico per fermo d'impresa è, quindi, dato dall'indennizzo giornaliero per azienda moltiplicato il numero dei giorni di fermo d'impresa.

Alla domanda di aiuto occorre, fra l'altro, allegare la copia del provvedimento sanitario, rilasciato dall'AUSL competente per territorio, attestante la morte o l'avvenuta macellazione, ovvero il periodo di isolamento e sequestro degli animali.

8. CRITERI DI PRIORITA'

Per i danni pregressi, verificatesi a partire dal 1° gennaio 2007, l'Amministrazione regionale provvede alla erogazione degli indennizzi per "fermo d'impresa" secondo le seguenti priorità:





GIUNTA REGIONALE

- a. aziende che abbiano subito danni per macellazioni, decessi degli animali allevati o sequestro e isolamento degli stessi e che, al momento del verificarsi dell'evento calamitoso, possedevano almeno dieci capi equidi;
- b. aziende che abbiano subito danni per macellazioni, decessi degli animali allevati o sequestro e isolamento degli stessi e che, al momento del verificarsi dell'evento calamitoso, possedevano, almeno cinque capi equidi;
- c. aziende che abbiano subito danni per macellazioni, decessi degli animali allevati, decessi degli animali allevati o sequestro e isolamento degli stessi, indipendentemente dal numero dei capi allevati al momento del verificarsi dell'evento calamitoso;

Le richieste d'indennizzo sono valutate, ai fini della formazione della corrispondente graduatoria, secondo i seguenti ulteriori elementi in ordine d'importanza:

- numero di UBA allevate al momento della istruttoria della domanda presentata;
- maggiore rapporto tra il numero di UBA interessate dall'evento calamitoso e quelle allevate.

A parità di condizioni, prevale l'età più giovane del richiedente. Va da sé che per le società e le cooperative si farà riferimento all'età del rappresentante legale.

Le graduatorie di che trattasi rimangono in vigore sino al completo soddisfacimento delle istanze presentate e ritenute ammissibili.

Infatti, in caso di ulteriore disponibilità del fondo regionale per variazione in aumento dello stesso in corso di esercizio, il responsabile del procedimento amministrativo assegnerà la ulteriore spesa pubblica, secondo i medesimi criteri di priorità sopra individuati e procederà alla erogazione dell'indennizzo scorrendo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Le richieste, invece, di indennizzo del danno verificatosi successivamente alla pubblicazione delle presenti procedure nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo





GIUNTA REGIONALE

(BURA) sono istruite e liquidate nel corso dell'esercizio finanziario, secondo l'ordine di arrivo alla Direzione regionale competente, sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

10. AREA TERRITORIALE

L'intero territorio della regione Abruzzo.

11. PROCEDURE OPERATIVE

Per la erogazione degli aiuti di propria competenza, il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, della Giunta regionale procede secondo le procedure di seguito indicate:

- 11.1. (eligibilità delle spese)** Possono presentare domanda di aiuto, a partire dal 1° gennaio 2007, gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, nelle forme previste dal Codice Civile, che siano residenti nella regione Abruzzo ed esercitino l'attività zootecnica, purchè partecipino ad un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie, realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale. I suddetti imprenditori devono risultare detentori di animali d'interesse zootecnico, in regola con gli adempimenti previsti dal D.P.R. 30 aprile 1996, n.317, dal decreto 31 gennaio 2002 e dal regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, relativi alla tenuta dell'anagrafe degli allevamenti e alla identificazione del bestiame.

I soggetti come sopra individuati devono risultare, inoltre, detentori di capi di bestiame interessati da idonee misure sanitarie di controllo, sorveglianza ed eradicazione delle malattie animali. Infine, i beneficiari in questione, devono partecipare ad un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale.





GIUNTA REGIONALE

11.2. (presentazione delle domande) Per i danni subiti dagli equidi le domande di indennizzo, redatte secondo l'allegato "Modello 3", sono trasmesse di norma, con plico postale raccomandato o consegnate a mano, complete di tutta la documentazione esplicitata nei successivi punti del presente Programma per le diverse misure di aiuto, alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca - Servizio Produzioni Agricole e Mercato -Via Catullo 17 - 65127 PESCARA, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento dannoso e, comunque, entro, e non oltre, il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento dannoso.

Per l'indennizzo degli eventuali danni verificatisi precedentemente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) del Programma di che trattasi, le domande di aiuto devono essere presentate, invece, entro 45 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione nello stesso B.U.R.A. del presente Programma.

Le eventuali domande pervenute prima della pubblicazione nel B.U.R.A. del Programma in questione s'intendono acquisite al Servizio competente in quanto la data di presentazione delle stesse non costituisce elemento di priorità nell'assegnazione degli aiuti finanziari. Va da sé che gli interessati sono tenuti ad integrare la domanda già presentata dei dati, dichiarazioni, impegni e documentazione mancanti.

11.3. (documentazione) Le domande devono essere corredate della seguente documentazione in carta semplice:

11.3.1. (macellazioni o decessi)

- Copia dell'ordinanza di sequestro e isolamento degli animali emessa dall'Autorità competente;
- Certificazione veterinaria rilasciata dall'AUSL competente per territorio attestante l'avvenuta macellazione o morte degli animali, con l'indicazione del numero dei capi interessati ed il

Aut. G.R.A. 001 - Empitalia S.r.l. (PE)





GIUNTA REGIONALE

rispetto delle norme sanitarie e di registrazione degli stessi in anagrafe equina;

- Eventuale fattura o documentazione analoga dalla quale si possa rilevare il valore delle carni vendute.

11.3.2. (fermo d'impresa e mancato reddito a seguito di sequestro con divieto di movimentazione, ovvero macellazioni o decesso di almeno il 30% del numero delle UBA allevate)

- Copia dell'ordinanza di sequestro e isolamento degli animali emessa dall'Autorità competente;
- Certificazione veterinaria rilasciata dall'AUSL competente per territorio attestante l'avvenuta macellazione o morte degli animali, il sequestro o l'isolamento degli animali, con l'indicazione del numero dei capi interessati, il periodo di fermo d'impresa (periodo d'isolamento o sequestro) nonché il rispetto delle norme sanitarie e di registrazione degli stessi in anagrafe equina;
- Eventuale fattura o documentazione analoga dalla quale si possa rilevare il valore delle carni vendute;
- Copia del contratto di fornitura d'opera o documentazione analoga;
- Copia del documento di attribuzione della Partita I.V.A.

11.3.3. (Istruttoria) Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali del Servizio Produzioni Agricole e Mercato provvede alla istruttoria delle richieste presentate e per la stessa, se del caso, può avvalersi dei Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (S.I.P.A.) e/o degli Uffici Regionali Agricoli (URA)





GIUNTA REGIONALE

del Servizio Piani e Programmi Integrati, competenti per territorio. La richiesta di eventuale ulteriore documentazione integrativa sospende i termini dell'istruttoria; le integrazioni eventualmente richieste dovranno essere fornite, inderogabilmente, entro 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda. Le domande prive della firma del richiedente, o dell'autentica della stessa, saranno escluse dal regime di aiuto ed archiviate.

11.3.4. (erogazione del contributo) Il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, con propria determinazione, dispone l'impegno, la liquidazione e l'erogazione dei contributi ammessi, secondo le modalità indicate nelle domande dagli stessi beneficiari.

11.3.5. (motivi di esclusione)

- Assenza della firma del richiedente nella domanda, o assenza nelle forme di legge dell'autentica della stessa;
- violazione delle disposizioni in materia di registrazione e identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico del bestiame allevato, nonché di tutte le altre norme sanitarie e veterinarie vigenti
- mancanza dei requisiti richiesti per l'ammissibilità al contributo;
- riscossione di analogo contributo in virtù di altra normativa comunitaria, nazionale o regionale.

11.3.6. (pubblicazione e notifica) L'esito istruttorio delle domande presentate ed ammesse, o non, al regime di aiuto previsto dalla legge regionale n. 15/2003, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; detta pubblicazione costituisce comunicazione agli interessati. Ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione l'esito istruttorio in questione è pubblicato anche sul





GIUNTA REGIONALE

sito internet della Regione Abruzzo
www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

11.3.7. (controlli) La Regione provvede al controllo tecnico-amministrativo delle domande di aiuto avvalendosi, se del caso, della Banca Dati Nazionale gestita dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e, se necessario, ricorrendo anche al controllo "in loco".

Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda o dei controlli in corso d'istruttoria, ovvero anche post-istruttoria, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle autorità competenti, si provvede d'ufficio, in caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, salvo che il fatto costituisca reato, all'esclusione dell'interessato dal beneficio del contributo per l'anno civile e anche per l'anno civile successivo.

11.3.8. (revoca del contributo) L'aiuto calcolato secondo le modalità indicate nelle presenti procedure, non è concesso o, se erogato, è revocato ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali sia accertata violazione delle disposizioni in materia di registrazione e identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico del bestiame allevato, nonché di tutte le altre norme sanitarie e veterinarie vigenti.

Fermo restando la responsabilità penale prevista dall'articolo 76, del DPR n. 445/2000, qualora sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, la domanda di aiuto è dichiarata inammissibile, ovvero è dichiarata la decadenza dai benefici eventualmente concessi con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La revoca dell'aiuto è disposta anche nel caso che la Regione accerti la mancata ripresa dell'attività di allevamento nei termini stabiliti dalle presenti procedure.





GIUNTA REGIONALE

In caso di revoca, a qualunque titolo, del contributo erogato l'allevatore è soggetto all'obbligo di restituzione della somma percepita con la corresponsione dell'interesse, in misura pari a quello legale, a decorrere dalla data di pagamento fino a quella di versamento della somma.

11.3.9. (norma generale) Qualora le scadenze indicate nel presente Programma coincidano con i giorni festivi o non lavorativi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.


11.3.10. (norma finale) La Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca, è, infine, autorizzata a diffondere ogni ulteriore disposizione ritenuta necessaria alla corretta interpretazione ed attuazione delle suddette procedure amministrative.

Il presente Programma operativo, ai sensi dell'articolo 19, della legge regionale 30 maggio 1997, n. 53, recante "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare", è adottato dalla Giunta regionale su proposta del componente la Giunta preposto al settore e diventa eseguibile soltanto a far data dalla ricezione del relativo parere favorevole reso dalla Commissione competente ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 32, e trasmesso alla Direzione interessata da parte del Servizio Affari della Giunta.

12. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Il presente Programma è pubblicato, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, anche sul sito internet: www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

Ogni eventuale ulteriore informazione può essere richiesta al Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca ed in particolare al signor:





GIUNTA REGIONALE

- Pietro TROIANI – Assistente tecnico - Tel. 085/7672921

e-mail = pietro.troiani@regione.abruzzo.it

(Redatto dal Dott.Agr. Rino DI FELICE, Dirigente della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca)

Dott. Agr. Rino DI FELICE

Pescara, 6 marzo 2008

RDF/rdf

Il Dirigente del Servizio
VACAT

Il Direttore Regionale

Dott. Ing. Mario PASTORE



ORIGINALE

"Modello 3"

ALLA DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
 SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO
 UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE PRODUZIONI ANIMALI
 VIA CATULLO, 17
 65127 PESCARA

OGGETTO: Domanda di compensazione dei danni agli allevamenti di equidi ai sensi della L.R. n. 15/2003

QUADRO A - AZIENDA			
SEZ. I (Dati identificativi del richiedente)			
COGNOME O RAZIONE SOCIALE			PARTITA IVA (obbligatoria)
NOME			SESSO <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
DATA DI NASCITA			CODICE FISCALE
COMUNE DI NASCITA		PROV.	
DOMICILIO O SEDE LEGALE INDIRIZZO E NUMERO CIVICO			TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE		PROV.	C.A.P.
SEZ. II (Dati identificativi del rappresentante legale, solo se diverso dal richiedente)			
COGNOME			CODICE FISCALE
NOME			
DATA DI NASCITA			SESSO <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
COMUNE DI NASCITA		PROV.	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO			TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE		PROV.	C.A.P.
SEZ. III (Dati identificativi dell'azienda)			
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO			PREFISSO NUMERO
CODICE A.S.L. STALLA			COMUNE
COMUNE		PROV.	C.A.P.
SEZ. IV (Consistenza dell'allevamento al momento del verificarsi dell'evento calamitoso)			
Fattrici da riproduzione: n° _____ UBA;		Stalloni: n° _____ UBA;	
Muli: n° _____ UBA;		Bardotti: n° _____ UBA;	
Asini: n° _____ UBA;		Altro (specificare): n° _____ UBA;	
Totale UBA _____			

Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale
 Servizio Produzioni Agricole e Mercato
 Ufficio Tutela e Valorizzazione
 Produzioni Animali

La presente copia, composta di n. _____
 fascie è conforme all'originale depositato
 agli atti del Servizio.
 Pescara - 6 MAR. 2008
 P.A. Pietrangeli

Documento composto da n. _____ fasciate.
 ALLEGATO come parte integrante alla _____
 deliberazione n. _____ del _____
 IL SEGRETARIO DELLA REGIONE
 (Dott. Walter Valentini)



SEZ. V (Modalità di pagamento prescelta)

1 - accreditato su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)
Codice IBAN

2 - accreditato su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)
Codice IBAN

QUADRO B - RICHIESTA DI INDENNIZZO
 (almeno il 20% di quelle allevate)

1 Numero Unità Bovine Adulte abbattute _____ Decedute _____ Macellate _____

2 Numero Unità Bovine Adulte sottoposte a provvedimenti di sequestro e relativo isolamento _____

3 Durata del periodo di fermo d'impresa _____

QUADRO C - DICHIARAZIONI E IMPEGNI

si dichiara:

1 - di essere a conoscenza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano il regime di aiuto di cui alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15;

2 - di conoscere le sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000, nonché delle sanzioni e della perdita dei benefici ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;

3 - ai sensi del D.Lgs. 196/03, di autorizzare l'acquisizione ed il trattamento informatico, dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi competenti;

4 - che la documentazione allegata alla presente domanda di indennizzo è conforme all'originale;

di non essere in possesso della Partita Iva in quanto non eserciti attività di impresa rientrante nel campo dell'IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/10/72, n. 633;

di non aver beneficiato e/o di non aver richiesto contributi ad altri Enti per i medesimi interventi di aiuto, ovvero:

di non aver percepito somme derivanti da coperture assicurative aventi per oggetto interventi analoghi, ovvero di aver percepito la somma di euro _____ derivante dalla copertura assicurativa n. _____ del _____;

di aver percepito somme derivanti dalla vendita degli animali macellati pari ad euro _____.

si impegna:

1 - a consentire l'accesso in azienda ed alla documentazione agli Organi incaricati dei controlli;

2 - a restituire le somme eventualmente percepite nell'ambito del regime di aiuto di cui alla L. R. n. 15/2003, in caso di inadempienza alle norme comunitarie, nazionali e regionali maggiorate degli interessi in misura pari a quelli legali;

allega:

Per la richiesta di indennizzo:

1 copia dell'Ordinanza sanitaria di abbattimento degli animali;

2 copia del documento comprovante l'avvenuto abbattimento degli animali;

3 copia dell'Ordinanza di sequestro o isolamento degli animali emessa dall'Autorità competente;

4 (per indennizzo di abbattimento, decessi o macellazioni) certificazione veterinaria rilasciata dall'AUSL competente per territorio attestante l'avvenuto abbattimento, macellazione o morte degli animali, con l'indicazione del numero dei capi interessati ed il rispetto delle norme sanitarie e di registrazione degli stessi in anagrafe equina;

5 fattura o documentazione analogica dalla quale si rileva il valore delle carni vendute;

6 (per indennizzo di fermo d'impresa e mancato reddito) certificazione veterinaria rilasciata dall'AUSL competente per territorio attestante l'avvenuto abbattimento, macellazione o morte degli animali, il sequestro o l'isolamento degli animali, con l'indicazione del numero dei capi interessati, il periodo di fermo d'impresa, nonché il rispetto delle norme sanitarie e di registrazione degli stessi in anagrafe equina;

In sostituzione dell'autentica della firma:

9 Ai sensi del DPR 445/2000, art. 38, comma 3, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, anch'essa non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (*)
 (timbro e firma del funzionario responsabile)

INSTRUMENTI INCHIESTIVI DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO _____

DEPOSITATO DA _____ IL _____

*) N.B. - L'autenticazione riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni contenuti nel modello in corso

In fede



Firma del richiedente o del suo rappresentante legale

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 17.03.2008, n. 185:

L.R. 28.01.2004, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni – art. 5 – Autorizzazione alla cattura temporanea Passeri (*Passer spp*) a scopo di studio e ricerca scientifica.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11.02.1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la L.R. 10/04 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente”, e in particolare l’art.5 comma 2, che individua gli Enti che possono essere autorizzati ad effettuare catture di mammiferi ed uccelli a scopo scientifico;

Vista la nota del 7.2.’08 con la quale l’Università di Oslo –Facoltà di Matematica e Scienze Naturali- ha fatto richiesta per l’autorizzazione alla cattura di Passeri (*Passer spp*) sul territorio della Regione Abruzzo, per gli anni 2008, 2009 e 2010 a scopo scientifico (all.1);

Visto il progetto di ricerca “Evoluzione nell’isolamento riproduttivo degli uccelli”, allegato alla suddetta istanza dall’Università richiedente, nella quale si richiede la cattura temporanea di individui appartenenti alle specie Passero d’Italia (*Passer italiae*), Passera europea (*Passer domesticus*) e Passera sarda (*Passera hispaniolensis*) e loro ibridi finalizzata all’effettuazione di rilievi biometrici e al prelievo di campioni ematici.(all.2);

Visto che l’INFS ha espresso, con nota del 5.04.’07, prot. n. 2126/T-A31, un giudizio favorevole sul programma di ricerca presentato dall’Università di Oslo circa la temporanea

cattura di Passeri nella Regione Abruzzo viste che le tecniche di cattura e le manipolazioni che si prevede di adottare nel corso del lavoro sono consoni alle norme in vigore circa le indicazioni metodologiche per lo studio e la conservazione degli uccelli (ALL.3);

Ritenuto di accogliere la richiesta formulata dall’Università di Oslo –Facoltà di Matematica e Scienze Naturali- per l’effettuazione della ricerca scientifica suddetta, compatibile con quanto previsto dall’art.4 della L.157/92 e dall’art.5 della L.R.10/04;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Caccia che propone l’approvazione del progetto di ricerca riguardante la “Evoluzione nell’isolamento riproduttivo degli uccelli” proposta dalla suddetta Università ;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di autorizzare i ricercatori Peter SAETRE, Stein A. SAETHER e Thomas BORGE dell’Università di Oslo –Facoltà di Matematica e Scienze Naturali- ad effettuare la cattura temporanea di individui appartenenti alle specie Passero d’Italia (*Passer italiae*), Passera europea (*Passer domesticus*) e Passera sarda (*Passera hispaniolensis*) e loro ibridi nel territorio della Regione Abruzzo finalizzata all’effettuazione di rilievi biometrici e al prelievo di campioni ematici;
- di autorizzare la ricerca per il triennio 2008 – 2010 per un numero massimo di individui catturabili annualmente pari 30;
- di vincolare l’autorizzazione al rispetto di tutte le condizioni descritte nel progetto allegato all’istanza presentata dalla medesima Università e che costituisce parte integrante della presente Delibera (all.2);
- di obbligare i soggetti autorizzati a comunicare al Servizio Ittico e Programmazione

Veriente Equini
 Review domande escluse

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
 DELLA REGIONE

 ATTI

 DELIBERAZIONI DELLA
 GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 03.05.2010, n. 340/P:

Approvazione variante alla deliberazione 10 marzo 2008, n. 158/P, recante "Approvazione procedure integrative al Programma Operativo concernente - Determinazione dei criteri e definizione degli indirizzi in materia di procedure di indennizzo ed erogazione delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15, recante "Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie - (Deliberazione Giunta regionale 12 luglio 2005, n. 661/P)".

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che,

- a) con propria deliberazione 12 luglio 2005, n. 661/P, è stato approvato il Programma Operativo concernente - Determinazione dei criteri e definizione degli indirizzi in materia di procedure d'indennizzo ed erogazione delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 ottobre, n. 15 recante "Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie" -;
- b) con successiva propria deliberazione 4 giugno 2007, n. 537/P, sono state apportate varianti al provvedimento sopra richiamato

per quanto riguarda i tempi di presentazione delle domande di indennizzo da parte dei beneficiari;

- c) con ulteriore deliberazione 10 marzo 2008, n. 158/P, a seguito dell'insorgenza dell'anemia infettiva equina, sono state approvate le relative procedure d'indennizzo per i danni derivanti dall'abbattimento di capi, macellazioni o decesso di animali, nonché per mancato reddito dovuto a fermo d'impresa;

Atteso che con determinazioni dirigenziali n. DH4/195 e DH4/209, rispettivamente del 5 novembre 2009 e 24 novembre 2009 sono state approvate le liquidazioni delle domande ammissibili al finanziamento e gli elenchi delle domande istruite sfavorevolmente, come di seguito specificate:

- domande ammissibili al finanziamento compensativo del danno per "abbattimento di capi, macellazioni o decesso di animali";
- domande ammissibili al finanziamento compensativo del danno per "fermo d'impresa e mancato redditi";
- domande istruite sfavorevolmente e non ammesse al finanziamento.

Preso atto che le istanze d'indennizzo presentate dagli imprenditori zootecnici interessati sono state complessivamente 199, mentre il numero delle misure d'indennizzo poste in liquidazione è stato pari a 164; mentre le domande escluse dal finanziamento pubblico assommano complessivamente a 51 delle quali ben 48 con la motivazione: "fuori termine".

Visto il Rapporto informativo, predisposto dall'Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali - Servizio Produzioni Agricole e Mercato - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione di questa Giunta che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce, parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di potere approvare e fare proprio

in ogni sua parte il suddetto Rapporto informativo e, in particolare, di:

- di considerare ricevibili le domande presentate in virtù della deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2008, n. 158/P ed escluse dal finanziamento pubblico previsto dalla L.R. n. 15/2003 con la motivazione "fuori termine";
- di modificare i termini di presentazione delle domande di indennizzo da parte dei beneficiari, così come stabiliti dalla suddetta deliberazione della Giunta regionale;
- di allineare la scadenza delle domande di indennizzo per l'anemia infettiva degli equini a quanto già in essere per l'indennizzo dei danni indiretti subiti dal comparto bovino ed ovino di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2005, n. 661/P, successivamente modificata con deliberazione 4 luglio 2007, n. 537/P: **31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento dannoso**;

Vista, anche, la legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 recante "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare" che, all'articolo 19, comma 2, prevede che "i programmi e le loro variazioni sono predisposti dal Settore Agricoltura e adottati dalla Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al settore dopo aver acquisito il parere della commissione consiliare competente";

Ritenuto, quindi, di dovere acquisire, ai sensi della richiamata legge regionale n. 53/97, il parere della 3^a Commissione Consiliare per l'Agricoltura e, di stabilire, altresì, che qualora lo stesso sia favorevole e non comporti modifiche alla variante di che trattasi, la presente deliberazione deve intendersi definitivamente approvata ed il Dirigente responsabile del competente Servizio è autorizzato ad emanare gli atti successivi per la sua stessa operatività;

Ritenuto, inoltre, che il Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e *B.U.R.A.*

della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente e con la massima urgenza il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini;

Ritenuto, infine, che, per le motivazioni di cui sopra, il presente provvedimento debba essere pubblicato anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

Dato atto, infine, che il Direttore regionale della Direzione Politiche Agricole, e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ne ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione, in quanto il Servizio produzioni Agricole e Mercato è privo del Dirigente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare e fare proprio in ogni sua parte il Rapporto informativo, predisposto dall'Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali - Servizio Produzioni Agricole e Mercato - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione di questa Giunta che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce, parte integrante e sostanziale;
2. di considerare ricevibili le domande presentate in virtù della deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2008, n. 158/P ed escluse dal finanziamento pubblico previsto dalla L.R. n. 15/2003 con la motivazione "fuori termine";
3. di modificare i termini di presentazione delle domande di indennizzo da parte dei